

COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE



Via F. Cavallotti, 98
20900 Monza
Tel: 039 748134
Fax 039 741106
E-mail: segreteria@studiovillacommercialisti.it

CIRCOLARE N.1/2018

LEGGE DI STABILITA' 2018

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017, la legge di Bilancio per l'anno finanziario 2018 (L. n.205 del 27.12.2017) dal titolo "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"

La Legge entra in vigore dal 01.01.2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme, come più avanti precisato.

Di seguito i punti principali della manovra:

NOVITA' IIDD E VARIE

Super ammortamento e Iper ammortamento

Vengono prorogate al 2018:

la misura del super ammortamento, che consiste nell'incrementare il costo d'acquisto fiscale del bene nuovo strumentale del **30%** (anziché del 40%) e nel calcolare gli ammortamenti sul costo così rideterminato:

- ✓ L'agevolazione riguarda le operazioni effettuate tra il **1° gennaio** e il **31 dicembre 2018**. Gli investimenti potranno essere effettuati entro il 30.06.2019, a condizione che essi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore **entro** la data del 31 dicembre 2018 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il **pagamento di acconti in misura non inferiore al 20% del valore complessivo**.
- ✓ A differenza della precedente manovra, sono esclusi non solo tutti i veicoli a deducibilità limitata, ma anche i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli **esclusivamente strumentali all'attività d'impresa** e di uso pubblico.

- ✓ Rimangono esclusi i beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni (art.1 cc. 93 e 97 L. 208/2015).
- ✓ L'incremento del costo fiscale rimane irrilevante ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

la misura dell'Iper ammortamento su beni ad alto contenuto tecnologico ("Industria 4.0"), che consiste nel riconoscere **una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%, che permette di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto:**

- ✓ l'iperammortamento è possibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
- ✓ Con riferimento all'iper ammortamento viene introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene), si potrà continuare a godere dell'agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d'imposta del realizzo venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quello dismesso. Se il costo del nuovo bene dovesse essere inferiore a quello precedente, la deduzione delle quote residue dell'iper ammortamento prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

la misura del super ammortamento pari al 40%, per i beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018.

Tra i beni agevolabili, La Legge di Bilancio 2018 **aggiunge** (a quelli già identificati per l'esercizio 2017-allegato B alla legge n. 232/2016):

- ✓ i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al *drop shipping* nell'e-commerce;
- ✓ i software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- ✓ i software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
- ✓ Ai fini della fruizione dei benefici citati, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016 (dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).

Nuova Sabatini

Lo strumento agevolativo definito "Beni strumentali - Nuova Sabatini (o Sabatini-ter)", istituito dal decreto-legge del Fare (art.2 D.L. n.69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI).

- ✓ Con la Legge di Bilancio 2017 era già stato prorogato al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (contributi in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. "Nuova Sabatini"). La nuova legge di Bilancio, stabilisce che la Sabatini ter rimarrà attiva fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- ✓ Si ricorda che per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi (Art. 1, c.932 e 933)

- ✓ La comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (**Spesometro**) relativa al 2° trimestre dovrà essere effettuata **entro il 30.09** (anziché il 16.09).
- ✓ E' prorogata dal 30.09 al 31.10, in via definitiva, il termine per la presentazione delle **dichiarazioni dei Redditi e Irap**.
- ✓ E' prorogata dal 31.07 al 31.10 in via definitiva, il termine per la presentazione della **dichiarazioni 770** e delle **certificazioni uniche** relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 730 precompilata.

Differimento Imposta sul Reddito d'Impresa (Iri) (Art. 1, c. 1063)

Salvo ulteriori rinvii, le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa di cui all'art. 1, cc. 547 e 548 L.232/2016, si applicano a decorrere dal **01.01.2018**.

Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Art.1, c. 931)

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti quali evoluzione degli Studi di Settore, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.
Pertanto per l'esercizio 2017 rimarranno applicabili gli Studi di Settore.

Diritto annuale CCIAA (Art.1, c.784)

Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, possono adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale **fino a un massimo del 50%** . Il Ministro dello Sviluppo Economico, valutata l'idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

Introduzione della Web Tax (Art.1, cc. 1.011-1.019)

- ✓ È istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di **servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello**

Stato (art. 23, c. 1 Dpr 600/1973), diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

- ✓ L'imposta è fissata nella misura del 3% sul valore della singola transazione.
- ✓ L'imposta si applicherà nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.
- ✓ Le prestazioni interessate verranno definite con un D. M. Economia entro il 30.04.2018 così come le modalità applicative dell'imposta.
- ✓ Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 01.01 dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto.

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (Art.1, cc.46-56)

✓ A tutte le imprese, che effettuano **spese in attività di formazione** nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2017**, è attribuito un **credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e ciò indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

✓ il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo **massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario.

✓ **Sono ammissibili al credito d'imposta, solo le attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.**

✓ Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo esclusivamente in compensazione.

✓ Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.

✓ Ai fini del riconoscimento del credito, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

✓ Le imprese non soggette a revisione legale, devono comunque avvalersi della prestazione di un professionista come sopra specificato.

Credito d'imposta per le imprese culturali e creative (Art.1, cc.57-60)

Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a esaurimento delle risorse disponibili, alle **imprese culturali e creative** è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 30%** dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi

NOVITA' IVA

Esteso l'obbligo della Fatturazione Elettronica (Art.1, cc. 909 -916)

- ✓ Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, dal **1.1.2019** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra **tutti i soggetti dotati di partita Iva residenti**, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, è prevista l'emissione esclusiva delle **fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (sistema informatico gestito dall'agenzia delle entrate)**;
- ✓ **Saranno esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"** (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il **regime forfettario** (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014);
- ✓ Le fatture elettroniche dovranno essere emesse **anche nei confronti dei consumatori finali** e saranno rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; se richiesta dal cliente, una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
- ✓ In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste (ad es. cartacea), la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.
- ✓ Conseguentemente, a decorrere dal **01.01.2019 è abrogato l'obbligo di trasmissione** delle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture emesse e ricevute (**spesometro**).

Trasmissione telematica delle operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia (Art. 1, cc. 909 lett. a), n. 4 e 915)

- ✓ Nel caso di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle stesse. Restano escluse quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
- ✓ La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.
- ✓ L'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- ✓ La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- ✓ Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

Obblighi di conservazione elettronica (Art. 1, c. 909 lett. a) n.8)

Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici **trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio** e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Abrogazione scheda carburanti (Art. 1, cc.920-927)

A partire dal **01.07.2018:**

- ✓ la deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli **pagamenti**

tracciabili;

- ✓ Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la **fattura elettronica**;

Sanzione errata applicazione aliquote Iva (Art. 1, c.935)

- ✓ In caso di applicazione dell'Iva con aliquota in misura superiore a quella corretta, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto **cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.**
- ✓ Qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale, la restituzione dell'imposta è esclusa.

Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%

- ✓ Nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria cui è applicabile l'aliquota Iva 10%), l'individuazione dei beni che costituiscono una **parte significativa** del valore delle forniture effettuate e delle parti staccate si effettua in base **all'autonomia funzionale delle parti** rispetto al manufatto principale.
- ✓ Come valore di tali beni deve essere assunto quello **risultante dall'accordo contrattuale** stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto **di tutti**
- ✓ **gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi** e, dunque, sia delle materie prime sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi; tale valore **non può essere inferiore al prezzo di acquisto** dei beni stessi.
- ✓ La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento deve indicare in modo esplicito **i beni di valore significativo** forniti nell'ambito dell'intervento stesso, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, evidenziando le modalità di determinazione dei valori imponibili sottoposti alle diverse aliquote. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017.

NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

Esonero contributivo per assunzioni di giovani (Art. 1 cc. 100-108, 113, 114)

- ✓ Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere **dal 1.01.2018**, assumono lavoratori con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, l'**esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- ✓ Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- ✓ L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:
 - **non abbiano compiuto il 36° anno di età;**
 - non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti.

✓ Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

✓ Limitatamente alle assunzioni effettuate **entro il 31.12.2018** l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che **non abbiano compiuto il 35° anno di età**, ferme restando le altre condizioni.

✓ L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

✓ Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori **per il periodo residuo utile** alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

L'esonero è elevato al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (importo max annuo € 8.060,00), con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro a determinate condizioni;
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori (Art. 1 cc. 910-914)

✓ A far data **dal 1.07.2018** i datori di lavoro o committenti non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

✓ Dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- **strumenti di pagamento elettronico**;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

✓ L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

✓ Per rapporto di lavoro si intende **ogni rapporto di lavoro subordinato**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, **nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione** coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative con i propri soci**.

✓ Le nuove disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le **pubbliche amministrazioni, ai rapporti di lavoro domestico**, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentate a livello nazionale.

Prestazione per incentivi all'esodo (Art. 1c.160)

Limitatamente al periodo 2018-2020, il periodo di 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, nel quale i lavoratori coinvolti nel programma di incentivazione all'esodo devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, può essere **elevato a 7 anni**.

Anticipo pensionistico e garanzia pensionistica (Art. 1, cc.162-167)

- ✓ L'istituto sperimentale dell'APE volontaria è prorogato di 1 anno, **dal 31.12.2018 al 31.12.2019**.
- ✓ Il requisito dello "**stato di disoccupazione**", richiesto per l'accesso all'APE sociale, si configura (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ovvero nel caso di conclusione della prestazione per disoccupazione da almeno 3 mesi e con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, come attualmente previsto) anche nel caso di **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, **nei 36 mesi precedenti** la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente **per almeno 18 mesi**.
- ✓ Le attività di assistenza rese da almeno 6 mesi, che danno diritto alla percezione dell'indennità, possono essere rese non solo a favore del coniuge o di un parente di 1° grado convivente con handicap grave, ma anche a favore di **parenti e affini di 2° grado conviventi**, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

Destinazione alla previdenza complementare del TFR dei dipendenti (Art. 1, cc.171 e72)

- ✓ Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative, disciplinano il versamento a **fondi pensione negoziali di categoria** operanti su base nazionale, di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data del 1.01.2018, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.
- ✓ Qualora il lavoratore per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, sia invitato a esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri ordinari previsti dall'art. 8, c. 7, lett. b) D.Lgs. 252/2005 (in caso di modalità tacita di adesione), salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

NOVITA' PER I PRIVATI

Bonus Bebè (Art.1, cc. 248,249)

- ✓ L'assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall'Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione **dal 1.01.2018 al 31.12.2018** e, con riferimento a tali

soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al **compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

✓ Con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.

Credito d'imposta per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo (Art. 1, c.643)

Il credito d'imposta del **65% per un massimo di 2.500 euro**, per l'acquisto di uno **strumento musicale nuovo** nel limite complessivo di 10 milioni di euro, è **prorogato per il 2018**.

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (Art. 1, c. 3, lett. a)

✓ La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al **65%**, fino al **31.12.2018**.

✓ La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.

✓ Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica sempre nella misura del **65%** qualora contestualmente all'operazione appena descritta si operi l'installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

✓ La detrazione si applica, nella misura del **65%**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

✓ E' prevista, invece, la detrazione nella misura del **50%** per le spese sostenute nell'anno 2018 relativamente all'acquisto e alla posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

✓ La possibilità di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione** energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti per così dire incapienti, opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

✓ Per le spese relative agli interventi su **parti comuni di edifici condominiali** rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021.

✓ Al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, Energia e sviluppo).

Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia (Art.1, c.3, lett. b)

- ✓ È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018**, della misura della detrazione al **50%**, fino a una spesa massima di **96.000 euro**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.

Detrazione fiscali per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (Art. 1, c.3, lett b, n.3)

- ✓ È prorogata **fino al 31.12.2018** la detrazione al **50%** per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
- ✓ Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia **iniziati a decorrere dal 1.01.2017**

Detrazioni per interventi di sistemazione a verde (bonus verde) (Art.1, cc.12-15)

- ✓ Per l'anno 2018, relativamente agli interventi di:
 - ✓ «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - ✓ realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;ai fini Irpef, dall'imposta lorda spetta una detrazione un importo **pari al 36%** delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale tali interventi sono effettuati.
- ✓ La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali sempre** fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- ✓ Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.
- ✓ La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Detrazioni per abbonamento al trasporto pubblico (Art.1, c. 28)

- ✓ Danno diritto ad una detrazione del 19%, le spese sostenute, per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro, anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei soggetti a carico.
- ✓ Le somme erogate, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Incremento soglie reddituali per il bonus di 80 euro (Art.1, c.132)

- ✓ E' **umentata** da 24.000 euro a **24.600** euro annui, la soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus di 80 euro;
- ✓ il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro.

Limite di reddito complessivo per la determinazione dei figli a carico (Art.1, cc. 252 e 253)

- ✓ A partire dal **01.01.2019** è elevato da 2.840,51 a **4.000 euro** il **limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni**;
- ✓ resta fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Rapporti di Co .Co. Co. nelle società e nelle associazioni sportive-dilettantistiche (Art.1, c.358-360)

- ✓ Le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ✓ i compensi derivanti da tali contratti sono considerati fiscalmente:
- ✓ redditi diversi, se erogati da associazioni e società riconosciute dal CONI;
- ✓ redditi **assimilati a quelli di lavoro dipendente**, se stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.

Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti (Art. 1, c.367)

- ✓ Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'art.67, c.1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (rispetto ai precedenti € 7.500,00).
- ✓ I compensi di cui all'art.67, c.1, lett. m) Tuir sono: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, etc.
- ✓ Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore degli enti sopra citati.

Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate

- ✓ Le plusvalenze realizzate con la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, verranno sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare, non più per il 40% di esso.
- ✓ Saranno assoggettate all'imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate**.
- ✓ Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva non devono più essere distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi.
- ✓ L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta, quindi non può più essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
- ✓ Le disposizioni sopra enunciate si applicheranno ai redditi di capitale percepiti a partire dal **01.01.2018** ed ai **redditi diversi** percepiti a partire dal **01.01.2019**.

Tassazione dei dividendi (Art.1, cc.1003-1006)

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31.12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti** (D.M. Economia 26.05.2017). Successivamente, come previsto per la tassazione delle plusvalenze a seguito di cessione di partecipazioni qualificate, verrà applicata l'imposta sostitutiva del 26%.

STUDIO VILLA COMMERCIALISTI

Il presente documento ed ogni elemento in esso contenuto sono di proprietà esclusiva dello STUDIO VILLA. E' vietato l'utilizzo del documento ai fini commerciali e la riproduzione, totale o parziale anche in altri formati o supporti diversi, dei testi e delle eventuali immagini in esso contenuti.